

BMR – BENCHMARKS REGULATION (Reg. UE 2016/1011)

Procedure adottate dalla Banca in caso di variazione o cessazione degli indici di riferimento

► PREMESSA

Dal 1° gennaio 2018 è in vigore il Regolamento UE 2016/1011 dell'8 giugno 2016 (c.d. BMR – *Benchmarks Regulation*) in materia di indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento; ad esempio, nel caso di applicazione di tassi cd. indicizzati. Per “**contratto finanziario**” si intendono in via esemplificativa i contratti di credito destinati ai consumatori: finanziamenti di credito al consumo, aperture di credito in conto corrente (CCD – Dir.2008/48/UE) e credito immobiliare ai consumatori (MCD – Dir. 2014/17/UE). La normativa ha impatto anche per le aperture di credito e gli sconfinamenti sul conto corrente, da parte di consumatori.

In ottemperanza alle disposizioni normative sopra indicate, è redatto il seguente **piano interno** per il caso di **cessazione** o **sostanziale variazione** di un **indice di riferimento** utilizzato per la parametrizzazione di un **contratto finanziario**. Si tratta, ad esempio, dei contratti di finanziamento a tasso indicizzato.

PIANO DI CESSAZIONE IN CASO DI SOSTANZIALE VARIAZIONE O CESSAZIONE DI INDICE DI RIFERIMENTO

In caso di sostanziale variazione o cessazione della fornitura di un indice di riferimento utilizzato all'interno di contratti finanziari stipulati dalla Banca sono definite le seguenti procedure finalizzate all'individuazione e sostituzione con indice alternativo.

► RILEVAZIONE DELL'EVENTO VARIAZIONE SOSTANZIALE O CESSAZIONE INDICE

Per “variazioni sostanziali” non si intendono variazioni quantitative dell'indice di riferimento dovute alla naturale fluttuazione giornaliera del parametro bensì, piuttosto, le c.d. “modifiche rilevanti” (“*material changes*”) della metodologia per la determinazione dell'indice.
Con cessazione si intende invece il venire meno della rilevazione o determinazione del parametro da parte dell'ente preposto a tale scopo.

► INDIVIDUAZIONE DELL'INDICE DI RIFERIMENTO ALTERNATIVO

La scelta dell'indice di riferimento alternativo è effettuata, ove presente, in conformità con le tabelle riportate nell'allegato: l'indicazione preventiva degli indici alternativi o sostitutivi è presente dove sia stata “*possibile e opportun[a]*” la loro individuazione, effettuata dalle unità interne competenti sulla base delle condizioni normative e di mercato vigenti al momento della redazione del presente piano interno.

In generale, anche nella scelta degli indici di riferimento alternativi, la Banca si attiene alle disposizioni della BMR in materia di uso degli indici di riferimento: “*Le entità sottoposte a vigilanza possono usare nell'Unione indici di riferimento o una combinazione di indici di riferimento se gli indici di riferimento sono forniti da un amministratore ubicato nell'Unione e incluso nel registro di cui all'articolo 36 o è un indice di riferimento incluso nel registro di cui all'articolo 36*” (art.29 BMR). L'art. 36 del BMR disciplina il contenuto del c.d. “*Registro degli amministratori e degli indici di riferimento*”, istituito presso l'ESMA e tempestivamente aggiornato, pubblicamente accessibile via web.

La disciplina prevede che i fornitori determinino e pubblichino una procedura relativa alle azioni da intraprendere in caso di variazioni o cessazione di un indice di riferimento.

La scelta dell'indice alternativo di riferimento è possibilmente effettuata riflettendo la natura e la struttura, nonché la diffusione sul mercato, dell'indice che ha subito l'evento della cessazione o variazione sostanziale.

► COMUNICAZIONE ALLA CLIENTELA DELLA VARIAZIONE DELL'INDICE DI RIFERIMENTO

La Banca comunica l'indice sostitutivo secondo le modalità di comunicazione indicate dal Cliente per l'invio della corrispondenza relativa al rapporto contrattuale.

In caso di contratto di mutuo, ai clienti sarà inviata, a tempo debito, adeguata e dettagliata comunicazione di variazione dell'indice di riferimento e le eventuali altre modifiche delle condizioni in essere, permesse dalla normativa a seguito della variazione dell'indice.

In tale comunicazione il cliente sarà informato della possibilità di consultare il piano di ammortamento aggiornato direttamente nella sezione Mutui dell'aria privata del sito Fineco. Il piano di ammortamento sarà aggiornato almeno un mese prima della data di scadenza della prima rata ricalcolata con il nuovo indice.

I clienti con una richiesta di mutuo in corso di istruttoria riceveranno, adeguata e dettagliata comunicazione della variazione dell'indice di riferimento e le eventuali modifiche delle condizioni in essere con l'indicazione della nuova possibile rata di mutuo. La comunicazione avverrà in maniera tempestiva, in funzione anche dello stato di istruttoria della richiesta, al fine di consentire loro di valutare, con una tempistica commercialmente corretta, la convenienza delle nuove condizioni.

Quando disponibile i clienti riceveranno a titolo indicativo anche il piano di ammortamento aggiornato e elaborato sulla base del nuovo parametro, ipotizzandone la costanza nel tempo.

► APPLICAZIONE DELL'INDICE SOSTITUTIVO AL CONTRATTO INTERESSATO

Ordinariamente, la sostituzione dell'indice è effettuata a decorrere dall'inizio del primo periodo successivo alla dismissione dell'indice di riferimento contrattualmente stabilito.

I contratti di finanziamento di credito destinati ai consumatori (MCD, CCD, CC...) sono integrati con **clausole di richiamo** ai presenti piani scritti.

Il presente piano interno è applicato per il caso in cui il contratto di credito non preveda, *ab origine*, un indice di riferimento alternativo, o nell'eventualità in cui anche quest'ultimo cessi o registri l'evento della “variazione sostanziale”.

Il presente piano è oggetto di costante monitoraggio e aggiornamento interno, nonché di verifica di coerenza degli indici di riferimento utilizzati o richiamati.

Milano, 01 ottobre 2020

TABELLA TASSI DI SOSTITUZIONE

Nel piano non vengono riportati gli indici sostitutivi in relazione agli sviluppi in corso (rif. lavori del Working Group europeo) in tema di riforma dei tassi benchmark.

Più sotto trovate tabella esemplificativa, da adattare in relazione all'operatività

Area utilizzatrice	Attuale indice di riferimento	Indice di riferimento sostitutivo
Products and Treasury	EURIBOR	
Products	USDLIBOR	SOFR
Products	GBPLIBOR	SONIA
Products	CBRT repo interest rate	
Products	BOC interest rate	
Products	CHFLIBOR	SARON
Products	JPYLIBOR	TONAR
Products	Reserve Bank of Australia RBA	
Products	Riksbank rate	
Products	Banca Popolare Cinese PBOC	
Products	Denmark Bank	
Products	Bank of Mexico BdeM	
Products	Norges Bank	
Products	HKMA	
Products	MAS	
Products	National Bank of Poland	
Products	Reserve Bank NZ	
Products	CNB	
Products	Hungarian National Bank	
Products	South African Reserve Bank SARB	
Products	Banca Centrale della Federazione Russa CBR	
Products e Markets	FTSE MIB	
Products e Markets	DAX 30	
Products e Markets	Tec DAX (D)	
Products e Markets	IBEX 35 (ES)	
Products e Markets	CAC 40 (F)	
Products e Markets	FTSE 100 (UK)	
Products e Markets	Ici 20 (B)	
Products e Markets	OMX S30 (S)	
Products e Markets	OMX H25 (SF)	
Products e Markets	AEX (NL)	
Products e Markets	Psi 20 (P)	
Products e Markets	Smi (CH)	
Products e Markets	Obx (N)	
Products e Markets	EURO STOXX 50® (EU)	
Products e Markets	VSTOXX (EU)	
Products e Markets	STOXX 50	
Products e Markets	RUSSELL 2000	
Products e Markets	DJEUROSTOXXAUT	
Products e Markets	DJEUROSTOXXBNK	
Products e Markets	DJEUROSTOXXOIL	
Products e Markets	DJEUROSTOXXINS	
Products e Markets	DJEUROSTOXXTEL	
Products e Markets	DJEUROSTOXXTEC	
Products e Markets	JSE 40 (SA)	
Products e Markets	Nasdaq 100 (USA)	
Products e Markets	DowJones 30 (USA)	
Products e Markets	S&P 500® (USA)	
Products e Markets	BOVESPA (BRZ)	
Treasury	EONIA	